



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
UFFICIO VII**

**MINISTERO DELLA SALUTE  
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
E  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO  
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

**PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988**

**ARTICOLATO CONTRATTUALE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO  
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI**

**PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88**

**VISTO** l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'articolo 5, bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

**VISTA** la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

**VISTE** le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190 e 28 dicembre 2015 n. 208;

**VISTA** legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

**VISTA** la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;

**VISTA** la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 169 del 22 luglio 1998;

**VISTA** la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;

**VISTA** la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

**VISTA** la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia 52.931.198,10;

**VISTO** l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002;

**VISTO** l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 28 gennaio 2002 dal Ministero della Salute e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTA** l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTA** l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2010-2012;

**VISTA** l'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

**VISTA** la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)";

**CONSIDERATO** che l'intervento "Nuovo Ospedale di Pordenone" previsto nel presente Accordo è compreso nel programma regionale degli investimenti in sanità di cui alla DGR 901/2006, così come modificata dalla DGR 10/2009 e 1134/2010;

**PRESO ATTO** che nella programmazione delle risorse contenuta nel documento programmatico complessivo, che fa parte integrante del presente atto, una quota pari al 15 % delle risorse è destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall'art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 311/2004;

**VISTO** lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute nella seduta del 15 luglio 2010, sul documento programmatico complessivo;

**VISTA** la DGR n. 2433 del 4.12.2015 con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato in via preliminare l'Addendum allegato 1 parte integrante della DGR stessa, ai fini dell'acquisizione del parere dei Ministeri competenti per la successiva sottoscrizione del presente Accordo di programma, dando atto che a tale testo potranno essere apportate modifiche non sostanziali;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 227 dd. 12.02.2016 "L 67/1988, art 20. approvazione preliminare della documentazione relativa alla proposta di accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari. - modifica." con la quale è stato confermato nell'ambito di un Accordo di Programma di investimento in sanità, ex art. 20 Legge 67/1988, da sottoscrivere con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone" - già contenuto e non finanziato nell'Accordo sottoscritto in data 12 marzo 2013;

**VISTA** la DGR n. 263 del 19.2.2016 con la quale è stata disposta la modifica dell'Allegato 1 alla DGR n. 2433 del 04.12.2015 al fine di renderlo coerente con quanto stabilito con DGR 227/2016 in

merito all'integrazione del quadro economico dell'intervento previsto nell'integrazione all'Accordo di programma, in considerazione degli obblighi previsti dall'art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativa all'attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 311/2004 e delle risorse finanziarie a carico dei fondi POR FESR 2014-20, per le quali è stata disposta l'ammissione a finanziamento con decreto n. 1157SPS del 15.12.2015, e approvato in via preliminare l'Addendum "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari programma investimenti ex art. 20 legge n. 67/88";

**VISTA** la deliberazione giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2137 del 11/11/2016, di approvazione definitiva dell'Addendum, parte integrante della DGR stessa, ai fini dell'acquisizione del parere dei Ministeri competenti per la successiva sottoscrizione del presente Accordo di programma, dando atto che a tale testo potranno essere apportate modifiche non sostanziali, e di autorizzazione alla stipula del presente accordo di programma;

**ACQUISITA** l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data 3 agosto 2016;

**Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

## **STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO**

### **Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)**

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla: "realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone".
2. L'Accordo di programma integrativo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dettagliatamente illustrato nella scheda tecnica allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo integrativo e che reca, per l'intervento, le seguenti indicazioni:
  - a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
  - b) i contenuti progettuali;
  - c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto;
  - d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
  - e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
  - f) il responsabile dell'intervento.

### **Articolo 2 (Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma)**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono:

- per il Ministero della Salute: Dott. Renato Alberto Mario Botti, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria,
  - per il Ministero della Economia e delle Finanze: Dott.ssa Barbara Filippi, Dirigente dell’Ufficio VIII dell’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  - per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Avv. Debora Serracchiani, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente Atto integrativo;
  - b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
  - c) procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all’articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3;
  - d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
  - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

**Articolo 3**  
**(Copertura finanziaria degli interventi)**

1. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a € 166.684.335,26, di un opera analiticamente indicata nella scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, di cui: € 51.228.901,76 a carico dello Stato, € 2.561.445,09 a carico della Regione e € 103.893.988,41 a carico di altri finanziamenti regionali e € 9.000.000,00 a carico di finanziamenti europei (POR-FESR 2014-20). Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nella scheda richiamata, è quello di seguito riportato:

STATO	REGIONE	ALTRI FINANZIAMENTI REGIONALI	ALTRI FINANZIAMENTI EUROPEI	TOTALE
€ 51.228.901,76	€ 2.561.445,09	€ 103.893.988,41	€ 9.000.000,00	€ 166.684.335,26

2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 51.228.901,76 è la quota delle risorse assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dalla delibera CIPE97/2008, e stanziata a legislazione vigente.
3. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di programma integrativo, potrà iscriverne a bilancio nell’esercizio 2016 le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo.
4. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate dalla Regione, superino le risorse finanziarie disponibili nell’anno, la Regione sostiene l’intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.

**Articolo 4**  
***(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)***

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo di programma integrativo hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

**Articolo 5**  
***(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma)***

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo di programma integrativo, nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Regione inoltra al Ministero della Salute, l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio.

**Articolo 6**  
***(Procedure per l'istruttoria)***

1. Per l'intervento oggetto del presente Accordo di programma integrativo, di cui alla scheda allegata, sarà acquisita in atti, dalla Regione, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
  - il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea;
  - il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.

## **Articolo 7 (Indicatori)**

La Regione ha richiamato nell'allegato documento programmatico gli indicatori per valutare l'impatto degli investimenti nel settore ospedaliero, in riferimento alla dotazione di posti letto, al tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e territorio ai fini della riduzione dei ricoveri impropri, in coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente.

La Regione ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici, dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica degli interventi.

## **Articolo 8 (Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)**

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione dei progetti nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della Salute, la Regione trasmette al Ministero della Salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di programma nonché nella realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1, comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della Regione al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali.

## **Articolo 9 (Soggetto responsabile dell'Accordo)**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di programma integrativo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'Ing. Mauro Asaro, Direttore del Servizio tecnologie e investimenti della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia,
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
  - a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di esecuzione previsti;

- b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere programmate;
- c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i risultati ottenuti e le azioni svolte;
- d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
- e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3.

### **Articolo 10** ***(Soggetto responsabile dell'intervento)***

1. Per le finalità di cui al presente Accordo di programma integrativo, nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i seguenti compiti:
  - a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive assunte;
  - b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
  - c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

### **Articolo 11** ***(Disposizioni generali)***

1. Il presente Accordo di programma integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo integrativo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per:

Il Ministero della Salute:

Dott. Renato Alberto Mario Botti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Dott.ssa Barbara Filippi

La Regione Friuli Venezia Giulia :

Avv. Debora Serracchiani

Roma, \_\_\_\_\_



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

**IL MINISTERO DELLA SALUTE**

**DI CONCERTO CON**

**IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**E**

**LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI  
SANITARI Ex ART. 20, Legge n. 67/1988**

**ADDENDUM**

## PREMESSE

Premesso che le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia per il settore degli investimenti sanitari, ex art. 20, Legge n. 67/1988 sono complessivamente paria a euro 154.453.155,51:

Fondi revoca parziale ex art. 1, c 312, L 266/2005	30.594.203,91
Delibera CIPE 65/2002	13.100.372,00
Delibera CIPE 98/2008 (Riparto 2007)	43.727.381,50
CIPE n. 97 del 18/12/2008	52.931.198,10
CIPE n. 58/2008	11.400.000,00
DM 16 maggio 2006 all'IRCCS	2.700.000,00
<b>Totale</b>	<b>154.453.155,51</b>

Preso atto che l'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari, ex art. 20, Legge n. 67/1988, sottoscritto in data 12 marzo 2013 dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, DPREG. N. 87 del 17/04/2013 prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento n.1: Comprensorio di Cattinara (Trieste): Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e nuova sede dell'IRCCS Burlo
- Intervento n.2: Realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone
- Intervento n.3: Riqualficazione del Polo ospedaliero udinese: Realizzazione del nuovo edificio per degenze e servizi sanitari - III lotto

L'ammontare delle risorse disponibili, per la sottoscrizione di Accordi di Programma, è pari a € 103.224.253,75 come indicato nella seguente tabella:

Fondi revoca parziale ex art. 1, c 312, L 266/2005	30.594.203,91
Delibera CIPE 65/2002	13.100.372,00
Delibera CIPE 98/2008 (Riparto 2007)	43.727.381,50
CIPE n. 97 del 18/12/2008	1.702.296,34
CIPE n. 58/2008	11.400.000,00
DM 16 maggio 2006 all'IRCCS	2.700.000,00
<b>Totale</b>	<b>103.224.253,75</b>

In relazione alla disponibilità finanziaria iscritta nel Bilancio dello Stato in data 12 marzo 2013 è stato sottoscritto un Accordo di programma che individua quali prioritari i seguenti interventi indicati nella seguente tabella:

Interventi	Importo Complessivo €	Fondi Statali €	Fondi regionali €	
			5%	altri fondi regionali
<b>Intervento n.1:</b> Comprensorio di Cattinara (Trieste): Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e nuova sede dell'IRCCS Burlo	140.000.000,00	45.429.677,84	2.391.035,68	77.337.181,22
		(*) 14.100.000,00	742.105,26	
<b>Intervento n.3:</b> Riqualficazione del Polo ospedaliero udinese: Realizzazione del nuovo edificio per degenze e servizi sanitari - III lotto	45.994.290,43	43.694.575,91	2.299.714,52	-
<b>TOTALI</b>	<b>185.994.290,43</b>	<b>89.124.253,75</b>	<b>5.432.855,46</b>	<b>77.337.181,22</b>
		<b>(*) 14.100.000,00</b>		

(\*) Somma assegnata all'IRCCS di Trieste dal D.M. 16 maggio 2006 per euro 2.700.000,00 e dalla Delibera CIPE n. 58/2008 per euro 11.400.000,00.

I suindicati interventi sono stati ammessi a finanziamento e aggiudicati.

Per la sottoscrizione del presente accordo saranno utilizzate le risorse residue pari ad € 51.228.901,76, di cui alla delibera CIPE n. 97 del 18/12/2008, per la realizzazione dell'intervento n. 2 denominato "Realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone".

## IDENTIFICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Addendum è finalizzato alla definizione dell'Accordo di programma con il Ministero della Salute per l'utilizzo delle sopracitate risorse residue pari a euro 51.228.901,76, assegnate alla Regione con Delibera CIPE 97 del 18.12.2008 confermando la realizzazione dell'intervento n.2 denominato "Realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone". Sotto l'aspetto finanziario l'intervento è aggiornato nell'importo complessivo di Euro 166.684.335,26 di cui Euro 51.228.901,76 assegnati alla Regione FVG con delibera CIPE n. 97 del 18/12/2008 ed euro 2.561.445,09 quale 5%, a carico della Regione oltre a ulteriori euro 103.893.988,41 sempre a carico della Regione ed euro 9.000.000,00 a carico dei finanziamenti europei (POR – FESR 2014-20)

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2072 del 16 novembre 2013, avente ad oggetto "LR 49/1996, Programma degli investimenti sanitari, modifiche relative alla modalità di finanziamento ed attuazione dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Pordenone e autorizzazione all'attivazione dello stesso", ha stabilito:

1. di confermare il riordino delle attività dell'Ospedale di Pordenone quale intervento di investimento in sanità di rilievo regionale strategico in quanto determinante ai fini dell'attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario Regionale;
2. di individuare la modalità di realizzazione dell'ospedale mediante l'edificazione nel sito di via Montereale di un nuovo ospedale di rilevanza strategica regionale anche con parziale riqualficazione dell'esistente;
3. di individuare per gli aspetti realizzativi e di finanziamento il ricorso all'appalto diretto subordinato allo stanziamento a bilancio delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera;

considerate in particolare: “la variazione del quadro di riferimento, in particolare sul versante normativo nazionale, attesi i contenuti del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e del Regolamento sugli standard relativi all’assistenza ospedaliera, e conseguentemente sulla necessità di valutare l’inserimento della struttura nella rete ospedaliera provinciale e regionale”,

Il Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone è stato individuato come *hub* regionale di primo livello, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”.

## QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Il quadro economico è riassunto nella seguente tabella:

<i>Interventi</i>	<i>Importo Complessivo</i>	<i>Fondi Statali</i>	<i>Fondi POR FESR 2014 - 20</i>	<i>Fondi regionali</i>	
				<i>5%</i>	<i>altri fondi regionali</i>
<b>Intervento n. 2:</b> Realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone	166.684.335,26	51.228.901,76	9.000.000,00	2.561.445,09	103.893.988,41

Il quadro finanziario relativo a tale investimento è così ridefinito:

<b>Fonti Finanziarie</b>	<b>Parziali Stato</b>	<b>Totali</b>
Delibera CIPE 97/2008	51.228.901,76	51.228.901,76
<b>Totale Stato</b>		51.228.901,76
<b>Totale Regione</b> (compresa quota di autofinanziamento 5%)		106.445.433,50
<b>Totale fondi POR FESR 2014-20</b>		9.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>166.684.335,26</b>



## **060912 - SANTA MARIA DEGLI ANGELI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE**

Descrizione:

Codice Intervento: 060.060912.H.003

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune di Ubicazione:

Stazione Appaltante: SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Sede Erogazione: SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Soggetto Responsabile: LORETTA DE COL

Costo Complessivo: 166.684.335,26

Importo Finanziamenti Progressi: 20.000.000,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 51.228.901,76

### Finanziamento Statale

Codice Quota Intervento: 060.060912.H.003.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE  
67 / 1988

Importo a carico dello stato: 51.228.901,76

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL 18/12/2008 -  
RIPARTO RISORSE FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della quota dell'Intervento

Anno	Importo	Fonte
2013	20.000.000,00	REGIONE
2017	6.455.433,50	REGIONE
2018	25.000.000,00	REGIONE
2019	25.000.000,00	REGIONE
2020	25.000.000,00	REGIONE
2021	5.000.000,00	REGIONE
2016	51.228.901,76	STATO
2015	9.000.000,00	ALTRI ENTI PUBBLICI